



139/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI - Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI - Consigliere relatore
Aurelio LAINO - Consigliere
Donatella SCANDURRA - Consigliere
Stefania PETRUCCI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'istanza di tutela cautelare nei giudizi di appello in materia pensionistica iscritti al n. **61427** del ruolo generale, proposti da:

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, c.f. 80425650589, Direzione generale della previdenza militare e della leva, con sede a Roma, Viale dell'Esercito 186, in persona del Direttore generale, pec previmil@postacert.difesa.it;
- **INPS - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale**, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K,

pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it. Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B57D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, Antonietta Coretti, c.f. CRTNNT58D53L117B, pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it e Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti,

contro

OMISSIS, nato a *Omissis* il *omissis*, c.f. *OMISSIS*, rappresentato e difeso dall'avv. Egidio Lizza, c.f. LZZGDE76A05A783I, pec egidiolizza@ordineavvocatiroma.org e dall'avv. Mira Telarico, c.f. TLRMRI71R59H501D, pec mira.telarico@pecavvocatitivoli.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Egidio Lizza, a Roma, Via Valadier 43, come da delega in atti;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio n. 747/2023, depositata il 30 novembre 2023 e notificata il 23 gennaio 2024.

Visti gli appelli, gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024 il consigliere relatore Fabio Gaetano Galeffi, l'avv. Lidia Carcavallo per l'Inps, la dr.ssa Iris Marocchini per il Ministero della difesa e l'avv. Egidio Lizza per *Omissis*.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 747/2023 della Sezione giurisdizionale regionale

per il Lazio è stato integralmente accolto il ricorso di *Omissis* tendente ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l'applicazione del coefficiente del 44% ai sensi dell'art. 54 del t.u. n. 1092/1973.

L'Inps, con atto notificato alle controparti il 22 marzo 2024 e depositato in segreteria in pari data, ha impugnato in via principale la predetta sentenza n. 747/2023 della Sezione territoriale, chiedendone la riforma, in quanto l'attuale appellato era in possesso alla data del 31 dicembre 1995 di un'anzianità di servizio superiore ai 18 anni.

Il Ministero della difesa, con appello notificato alle controparti il 22 marzo 2024, depositato in segreteria il 15 aprile 2024, ha impugnato in via incidentale la medesima sentenza n. 747/2023, chiedendone l'annullamento, per essere l'appellato destinatario di un trattamento pensionistico calcolato con il "sistema retributivo puro".

Contestualmente all'atto di appello, il Ministero della difesa ha chiesto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, mediante sentenza in forma breve ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, del c.g.c., stante la asserita difficoltà per il recupero di somme che verrebbero erogate ed anche per evitare un ulteriore esponenziale contenzioso nel caso l'innovativo indirizzo interpretativo venga esteso a casi analoghi, in contrasto con i consolidati arresti giurisprudenziali in materia di applicazione dell'art. 54 del t.u. n. 1092/1973.

Parte resistente si è costituita con memoria del 17 maggio 2024,

contrastando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione.

Nella camera di consiglio del 23 maggio 2024, il rappresentante del Ministero della difesa ha argomentato in favore dell'accoglimento dell'istanza di sospensione, mentre il difensore del resistente ha richiamato la possibilità di procedere a sentenza in forma semplificata a favore del proprio assistito; il difensore dell'Inps ha chiesto la fissazione di udienza di merito a breve termine, mentre il rappresentante del Ministero ha dichiarato di accogliere la proposta di controparte, onde addivenire alla definizione della questione; per il resto le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Viene all'esame della Sezione l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza n. 747/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, formulata dal Ministero della difesa.

Il gravame odierno, proposto nello specifico dal Ministero della difesa per l'accoglimento dell'istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, basato sulla ritenuta sussistenza dei presupposti di legge del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, è rivolto nel merito a far dichiarare l'annullamento della sentenza di primo grado per erronea interpretazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Il Collegio rileva che la decisione può essere assunta con sentenza

in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, del c.g.c.: tale istituto è stato introdotto dall' art. 9 della legge n. 205/2000 di modifica dell'art. 26 della legge n. 1034/1971, il quale ha esteso l'applicazione delle disposizioni in merito alle decisioni in forma semplificata anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti, garantendo la prerogativa di difesa delle parti.

Il codice di giustizia contabile, all'art. 167, ha disciplinato tale procedura decisionale disponendo che *“nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La decisione in forma semplificata è assunta nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare”*.

La norma prevede espressamente che la valutazione per addivenire ad una definizione in sede cautelare sia rimessa al Giudice, sulla scorta del necessario presupposto della completezza del contraddittorio.

Tanto premesso, ritiene il Collegio di poter addivenire, stante la piena integrità del contraddittorio, ad una decisione che si sostanzia, per le motivazioni che seguono, nell'accoglimento degli appelli proposti dal Ministero della difesa e dall' Inps.

La vicenda in esame riguarda un ricorrente, già appartenente alla Marina militare e cessato dal servizio permanente effettivo in data 25 ottobre 2021, per raggiungimento dei limiti di età correlati al grado di Contrammiraglio, con una anzianità di effettivo servizio

prestato di anni 42, mesi 7 e giorni 11, di cui 4 anni di laurea e 40 di “Servizio effettivo e Servizio Utile” come da d.P.R. n. 1092/1973 e di una anzianità complessiva di servizio utile di anni 48 comprensiva delle maggiorazioni.

Sia il Ministero della difesa che l’Istituto previdenziale hanno lamentato nei rispettivi appelli che il Giudice di primo grado abbia accolto il ricorso pensionistico di parte, riconoscendo il diritto al trattamento previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, benché l’interessato avesse un’anzianità al 31 dicembre 1995 superiore a 18 anni, mentre parte appellata ha fornito una diversa interpretazione della normativa di riferimento che consentirebbe, a suo dire, di poter giungere al rigetto dell’appello.

In via preliminare, ai sensi dell’art. 184 c.g.c., il Collegio dispone la riunione dei giudizi conseguenti all’appello principale e all’appello incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Va, preliminarmente, verificata l’ammissibilità degli appelli alla luce dei limiti posti dall’art. 170 c.g.c., secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto”. Nell’atto introduttivo del giudizio, gli odierni appellanti hanno messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a loro dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l’appello è ammissibile.

Giova evidenziare, in primo luogo, che il Giudice di primo grado non ha tenuto conto del fatto, pacifico in atti, in quanto riportato nel ricorso introduttivo, che il ricorrente abbia avuto, al 31 dicembre 1995, un servizio utile superiore ai 18 anni: il dato è indicato nel ricorso a pag. 3, ove è precisato che il ricorrente ha maturato, al 31 dicembre 1995 - data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 - *“più di 18 anni di servizio (precisamente anni 19, mesi 05, giorni 10)”* ed è ripetuto a pag. 2 della memoria di costituzione in appello, ove si legge che il ricorrente aveva maturato *«al 31 dicembre 1995, più di 18 anni di servizio, e precisamente anni 19, mesi 5, giorni 10.»*

Nel caso di specie difetta il criterio di base per l'applicazione dell'art. 54 del t.u. n. 1092/1973, come ampiamente chiarito da SS.RR. n. 1/2021, in quanto l'aliquota di rendimento che si otterrebbe in base al predetto art. 54 è inferiore a quella del calcolo con il sistema retributivo: l'odierno appellato non rientra nel sistema previdenziale c.d. “misto”, bensì in quello retributivo e, quindi, per lo stesso non ha alcuna rilevanza l'applicazione dell'aliquota del 44% richiesta in quanto inglobata in quella spettante per la totalità degli anni di contribuzione nella misura dell'80%, così come previsto dall'art. 54, comma 7, del d.P.R. 1092/1973.

Le conseguenze della collocazione dell'attuale appellato all'interno del sistema retributivo sono ben rappresentate nella sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021 delle SS.RR. di questa Corte, ove è chiaramente evidenziato che l'aliquota del 2,44% (pari a 44% diviso 18 anni) per gli anni di anzianità maturati anteriormente al 31

dicembre 1995 si applica soltanto a coloro che non avessero raggiunto i 18 anni a tale data: punto 4.3 “se l'interessato avesse maturato oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 sarebbe destinatario del sistema retributivo puro” e *passim* rispetto all'intero impianto della sentenza 1/2021/QM, ove l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno di servizio è subordinata al possesso di un'anzianità di servizio inferiore a 18 anni, vertendosi - in caso di anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 - nel diverso regime del sistema contributivo, sia pure con i limiti previsti a partire dal 2012 per effetto dell'art. 24, comma 2, del d.l. n. 201/2011 convertito in l. n. 214/2011.

Non vi è dubbio, quindi, che l'applicazione dell'art. 1, comma 12, della l. 335/1995 è espressamente riservata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità di servizio inferiore a 18 anni. Il successivo comma 13, invece, chiarisce espressamente che per i lavoratori aventi, alla predetta data, un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è interamente liquidata con il sistema retributivo.

Pertanto, risulta erroneo quanto stabilito dal Giudice di primo grado, in quanto, fra i presupposti legittimanti il preteso diritto del ricorrente, non si riscontrano né l'art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995, né la circostanza che lo stesso rientrasse nell'ambito di applicazione del sistema misto (in termini Sez. I app. sent. n. 516/2021 e n. 513/2022).

Dagli atti emerge quindi che il ricorrente ha titolo ad ottenere un

trattamento pensionistico calcolato sulla scorta del sistema retributivo, in quanto in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità di servizio utile superiore ai 18 anni; pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione dell'invocato art. 54 del t.u. n. 1092/1973.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, gli appelli dell'Inps e del Ministero della difesa sono fondati e vanno dunque accolti.

Stante la non univocità delle pronunce al riguardo, le spese di difesa possono essere compensate. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sui giudizi proposti dal **MINISTERO DELLA DIFESA** e dall'**INPS** nei confronti di **OMISSIS**, iscritti al n. **61427** del registro di segreteria, previa riunione dell'appello principale dell'Inps e dell'appello incidentale del Ministero della difesa, li accoglie, con conseguente annullamento della sentenza di primo grado. Spese di difesa compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 05/06/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi